



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

originale

n° 137 del 07/05/2009

**OGGETTO : ESECUZIONE SENTENZA DI CONDANNA N.59/2003 CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE CAMPANIA NEI CONFRONTI DI DE FEO FLORIGI.**

L'anno duemilanove il giorno sette del mese di maggio alle ore 13,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Ing.	Mauro Inverso	Vice Sindaco
Dott.	Franco Scognamiglio	Assessore
Dott.	Antonio Pepe	Assessore
Sig.	Franco Crispino	Assessore
Sig.	Angelo Coccaro	Assessore
Dott.	Adamo Coppola	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti: SCOGNAMIGLIO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: ESECUZIONE SENTENZA DI CONDANNA N. 59/2003 CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE CAMPANIA NEI CONFRONTI DI DE FEO FLORIGI.

- **Premesso che:**

- con sentenza n. 59/2003 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania condannava il dott. Florigi De Feo a risarcire al Comune di Agropoli, di cui era stato assessore con delega al commercio, la somma di € 72.005,04 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della sentenza, quantificando, altresì, le spese di giustizia in € 179,47;
- avverso la predetta sentenza il dott. Florigi De Feo proponeva appello;
- con nota prot. n. 10253 del 03.04.2007 questo Comune chiedeva al giudice contabile il sequestro conservativo dei beni immobili residui eventualmente ancora in testa al dott. Florigi De Feo e l'attivazione dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. e ss. Alla luce dell'art. 1, comma 174, della legge n. 266/2005;
- in data 3 maggio 2007, la Procura Generale della Corte dei Conti Il Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, rilevato che dalla data di deposito dell'appello erano trascorsi oltre tre anni senza che fosse stata richiesta la fissazione di udienza, domandava che venisse dichiarato l'abbandono dell'appello ai sensi dell'art. 75 del R.d. n. 1214/1934;
- con sentenza n. 398/2007 la Corte dei Conti Il Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello dichiarava abbandonato l'appello;
- la Procura Generale presso la Corte dei Conti, con nota acquisita al prot. n. 8897 del 19.03.2008, trasmetteva copia della sentenza n. 398/2007;
- la Corte dei Conti Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania, con nota acquisita al prot. n. 30864 del 10.10.2008, comunicava che, con riferimento all'azione revocatoria predetta, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti regionale con sentenza n. 1785/2008 aveva provveduto alla revoca di taluni atti dispositivi compiuti dal dott. Florigi De Feo, in pregiudizio delle ragioni creditorie del Comune e che lo stesso aveva proposto istanza per la revocazione della sentenza n. 398/2007;
- la sentenza n. 1785/2008 veniva annotata presso la Conservatoria dei RR.II. di Salerno a margine degli atti di compravendita immobiliare revocati;
- con nota acquisita al prot. n. 33544 del 03.11.2008 il dott. Florigi De Feo, relativamente alla sentenza n. 398/2007, chiedeva di conoscere l'esatto ammontare del debito scaturente dalla stessa;
- con nota prot. n. 542 dell'08.01.2009 questo Comune riscontrava la predetta prot. n. 33544 del 03.11.2008;
- con successiva nota prot. n. 3328 del 02.02.2009 questo Ente sollecitava il dott. Florigi De Feo a riscontrare la precedente prot. n. 542 dell'08.01.2009;
- a tutt'oggi alle note prot. n. 542 dell'08.01.2009 e n. 3328 del 02.02.2009 non è seguito alcun riscontro;

- **Richiamata** l'allegata nota della Corte dei Conti Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania acquisita al prot. n. 7855 dell'11.03.2009, con la quale la stessa ha precisato che la forza esecutiva della sentenza di condanna n. 59/2003 non risulta compromessa dall'avvenuta proposizione da parte del Florigi De Feo dell'impugnazione della sentenza d'appello n. 398/2007 (iscritta al n. reg. 32407 decisa dalla Il Sezione Centrale d'Appello della Corte in data 05.02.2009 ed in attesa di pubblicazione), invitando questo Ente a dare immediata esecuzione alla sentenza di condanna n. 59/2003;

- **Visti:**


- il R.D. n. 1038/1933;
- il D.L. n. 453/1993 convertito con modifiche dalla legge n. 19/1994;
- il D.P.R. n. 260/1998;

- **Atteso** che occorre procedere alla riscossione del decreto liquidato dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Campania con la sentenza n. 59/2003, individuando l'ufficio che dovrà provvedere alla stessa ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 260/1998;
- **Considerato** che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto, ai crediti vantati dagli enti locali si applicano le disposizioni previste dall'art. 52, comma 6, del D. Lgs. n. 446/1997;
- **Atteso** che il comma 6 dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 è stato abrogato dall'art. 1, comma 224, della legge n. 244/2007;
- **Richiamato** l'art. 36, comma 2, del D.L. n. 248/2008 ("Disposizioni in materia di riscossione"), convertito con modifiche dalla legge n. 31/2008 che sostituisce la disciplina contenuta nel predetto art. 52, comma 6, del D. Lgs. n. 446/1997;
- **Ricordato** che, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 260/1998, i crediti liquidati e ogni altra somma connessa ai medesimi sono iscritti in apposita voce di entrata del bilancio;
- **Visti:**
 - il D. Lgs. n. 267/2000;
 - il vigente Statuto Comunale,
 - il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di designare il responsabile del servizio entrate quale ufficio competente alla riscossione del credito liquidato con la sentenza n. 59/2003 Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania;
3. di dare atto che la procedura per la riscossione del credito de quo è quella contenuta nell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.L. n. 248/2008, convertito con modifiche dalla legge n. 31/2008, ossia mediante la procedura del ruolo;
4. di incaricare il Responsabile del servizio finanziario di predisporre gli atti necessari per iscrivere la somma scaturente dalla sentenza n. 59/2003 Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania, in apposita voce di entrata del bilancio;
5. di dare atto che le spese di giustizia quantificate con la predetta sentenza n. 59/2003 in € 179,47 saranno liquidate in favore dello Stato, a riscossione avvenuta;
6. di incaricare il Responsabile del servizio entrate degli adempimenti consequenziali comprese le comunicazioni di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 260/1998.


07 MAG 2009



IL SINDACO
avv. Francesco Alfieri -

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.

07 MAG 2009



IL RESPONSABILE AREA ENTRATE
sig.ra Maria Luisa Amatucci



CORTE DEI CONTI
PROCURA REGIONALE
 presso la Sezione Giurisdizionale
 per la Campania

Napoli, li 11 MAR. 2009

CITTÀ DI AGROPOLI
 11 MAR. 2009
 Prot. n. 1855 -

→ Al Sindaco del Comune di
AGROPOLI (SA)

Segretario Generale del Comune di
AGROPOLI

Trasmessa via fax al n. 0974 827145

Giud. n. 54488
 (da citare nella risposta)

Prot. gen. n. PR.2865/2009 P

Oggetto: esecuzione della sentenza di condanna n. 59/03 nei confronti di De Feo Florigi.

In relazione alla vicenda in oggetto e in qualità di organo soprintendente alla esecuzione delle decisioni di condanna emesse dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei conti, ai sensi del d.p.r. n. 260/98, si fa presente che, allo stato, con l'avvenuta declaratoria di abbandono dell'appello interposto dal su nominato avvocato la sentenza in oggetto, disposta dalla II Sezione Centrale d'Appello della Corte con la decisione n. 398/07, la sentenza n. 59/03 con cui il De Feo è stato condannato al pagamento dell'importo di € 72.000,00 oltre accessori, risulta aver nuovamente acquisito efficacia esecutiva, potendo - dunque - la stessa valere quale titolo esecutivo per procedere alla esecuzione coattiva del credito risarcitorio erariale sul patrimonio del condannato.

Né tale forza esecutiva risulta compromessa dall'avvenuta proposizione da parte dell'appellante soccombente di un'ulteriore impugnazione avverso la precitata sentenza d'appello, volta alla revocazione della stessa, poiché in base al combinato disposto degli artt. 91 r.d. n. 1038/33 e l. comma 5 ter. l. n. 19/94, l'effetto sospensivo della sentenza di condanna di primo grado è limitata al solo appello e non già agli ulteriori gravami.

Per inciso, tale impugnazione, iscritta al n. rg. 32407, temerariamente esperita con chiare finalità dilatorie, risulta essere già stata decisa dalla II Sezione Centrale d'Appello della Corte in data 5.2.2009, restandosi in attesa della pubblicazione della decisione stessa, che dovrebbe avvenire a breve.

Per tanto: si invita l'amministrazione in indirizzo a voler dare immediata esecuzione alla decisione n. 59/03, avvalendosi - nell'occasione - anche dell'avvenuta ricostituzione del patrimonio del condannato mediante il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria avverso gli atti dispositivi da costui intrapresi, come già precedentemente comunicato.

Vorrà, inoltre, codesto ente assicurare lo scrivente, ai sensi dell'art. 7 d.p.r. cit., circa l'avvenuto inizio dell'attività esecutiva, rammentando che, diversamente, l'eventuale inerzia tenuta nell'occasione potrebbe ingenerare un'ipotesi di responsabilità amministrativa in capo agli attuali amministratori e funzionari coinvolti.

Si evidenzia anche l'opportunità di richiedere l'ipoteca sui beni immobili del De Feo, recuperati mediante la revocatoria, siccome previsto dall'art. 3 d.p.r. cit.

Il Sostituto Procuratore Generale
(dr. Aurelio Laino)



La Giunta Comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

2. Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

IL SINDACO
(Avv. Francesco Alfieri)

L'ASSESSORE ANZIANO
(ing. Mauro Inverso)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Angela Del Baglivo)

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 11 MAG. 2009

IL MESSO COMUNALE
CITTA' DI AGROPOLI
Prov. di Salerno
IL MESSO COMUNALE
(Mario Barone)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 11 MAG. 2009

Il Dirigente
(dott. Eraldo Romanello)

